

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 28 DEL 20.12.2013

OGGETTO: RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI AD ESSO CONNESSI (ART. 34 COMMA 13, D.L. N. 179/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012). PRESA D’ATTO.

L’anno duemila**TREDICI** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.50**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All’appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice		X
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
BOTTANO Agostino	Pianura		X
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 28 del 20 dicembre 2013

Oggetto: RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI AD ESSO CONNESSI (ART. 34 COMMA 20, D.L. N. 179/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012). PRESA D’ATTO.

A relazione del Presidente

ATTESO CHE:

- L’art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, nel testo inserito dall’art.1, comma 1, della legge di conversione n. 221/2012, ai commi da 20 a 27, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali.
- La norma prevede, *comma 20*, che per i Servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, contenente le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito dell’amministrazione interessata.
- Il Consorzio di Bacino ACEA Pinerolese, ente di secondo grado rappresentativo degli Enti Locali di riferimento, è, ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24, titolare delle funzioni di governo e di coordinamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani - conferimenti separati, raccolta differenziata, compresa la realizzazione e gestione degli impianti ad essa strumentali, raccolta, trasporto e conferimento agli impianti tecnologici e discariche - nell’ambito del territorio pinerolese e compete allo stesso, fra le altre funzioni affidate ex lege, la scelta della forma di gestione del relativo servizio pubblico e l’affidamento dello stesso servizio.
- Il Consorzio ACEA, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 03 del 28/05/2007 cui è seguito il contratto di servizio sottoscritto in data 26 settembre 2007, ha affidato ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nella forma in house providing, ai sensi degli articoli 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e 202 del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, il servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui sopra per il territorio dei quarantasette comuni soci che compongono il Consorzio stesso. La durata di tale affidamento è stata fissata in anni dodici decorrenti dal 1 gennaio 2006 con facoltà di rinnovo, per ulteriori dodici anni, a richiesta della società conferitaria da produrre mediante lettera raccomandata RR indirizzata al Consorzio conferente almeno sei mesi prima della scadenza; in ogni caso sino all’individuazione dell’eventuale nuovo gestore.
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha manifestato, con nota prot. 116487/DIR/ci del 05/05/2010, l’intento di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall’articolo 2 comma 2 del contratto sottoscritto in data 26/09/2007.
- In data 31 maggio 2012 ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., giusto rogito Notaio Federica Mascolo – repertorio n. 7390 raccolta n. 6111, ha conferito in natura alla società ACEA Ambiente s.r.l. il ramo aziendale denominato “Ciclo dei rifiuti”, comprensivo delle attività di

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, urbani e assimilati, non pericolosi, svolte in qualità di gestore del servizio pubblico;

- In medesima data, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., giusto rogito Notaio Federica Mascolo – repertorio n. 7391 raccolta n. 6112, ha ceduto parte della sua quota di partecipazione nel capitale della predetta società ACEA Ambiente s.r.l., pari complessivamente al 40%, ai due soci privati scelti con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e lo svolgimento di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (art. 4, co. 2° e co. 8°-13°, d.l. n. 138/2011);
- Il Consorzio ACEA Pinerolese ha preso atto, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 16.07.2012, del suddetto conferimento del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2464 e ss. del Codice Civile, e pertanto del subentro della società ACEA Ambiente s.r.l., nel contratto di servizio in corso con codesto Consorzio e conseguentemente in tutti i collegati stipulati e stipulandi atti conseguenti al contratto principale per l'obiettivo gestione integrata del servizio *de quo*;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione. In particolare, il citato art. 4, adottato dopo che, con DPR 18 luglio 2011, n. 113, era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010;
- Il Consorzio ACEA Pinerolese, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 01.08.2012, pur non essendo tenuto ad ottemperare ai disposti del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, conferma il regime d'esclusiva per il servizio pubblico di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi ad esso connessi, regime di esclusiva che garantisce, nel confronto con il diverso regime di liberalizzazione, per la comunità locale l'accessibilità e la parità di fruizione, la continuità, l'unitarietà e l'efficacia dei servizi e la tutela dei conseguenti interessi pubblici primari di tutela della salute e dell'ambiente, mentre per contro la libera iniziativa economica privata non risulta compatibile con la necessità di garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Nella stessa deliberazione dava atto che, per effetto del conferimento del ramo d'azienda relativo al servizio pubblico di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi ad esso connessi da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., la società ACEA Ambiente s.r.l. è subentrata nel contratto di servizio in corso con codesto Consorzio sino al 31 dicembre 2029.

ATTESO INOLTRE CHE Il Consorzio, prima della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, ha svolto una preliminare verifica istruttoria, ritenendo ancora valide le ragioni che a suo tempo ne hanno fondato l'affidamento al gestore pubblico ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nella forma *in house providing*, pertanto, pur non sussistendo più i suddetti obblighi di cui all'art. 4 e pur nell'incertezza che la disposizione di cui all'art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012 si applichi anche agli affidamenti già in essere (poiché, dal tenore letterale, la norma pare presupporre che la relazione preceda e sia alla base del successivo affidamento), codesto Consorzio ritiene comunque di deliberare in merito

SENTITA la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione

RITENUTA la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- la Legge Regionale 24.05.2012 n. 6
- l'art. 34 comma 20) del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA

- Di dichiarare la parte in premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo
- Di prendere atto della relazione sull'affidamento del servizio pubblico di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi ad esso connessi, fatto proprio dalle deliberazioni sopra richiamate e dal contratto di servizio in essere (che costituisce parte integrante della presente e composta di n. 7 pagine)
- Da dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del Consorzio ACEA Pinerolese ai sensi del comma 20) art. 34 del D.L. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012;
- di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI AD ESSO CONNESSI**(art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012)**

L’art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, nel testo inserito dall’ art.1, comma 1, della legge di conversione n. 221/2012, ai commi da 20 a 27, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali.

La norma prevede, *comma 20*, che per i **Servizi pubblici locali di rilevanza economica**, l’affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, contenente le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito dell’amministrazione interessata.

Il Consorzio di Bacino ACEA Pinerolese, ente di secondo grado rappresentativo degli Enti Locali di riferimento, è, ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24, titolare delle funzioni di governo e di coordinamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani - conferimenti separati, raccolta differenziata, compresa la realizzazione e gestione degli impianti ad essa strumentali, raccolta, trasporto e conferimento agli impianti tecnologici e discariche - nell’ambito del territorio pinerolese e compete allo stesso, fra le altre funzioni affidate ex lege, la scelta della forma di gestione del relativo servizio pubblico e l’affidamento dello stesso servizio.

Il Consorzio ACEA, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 03 del 28/05/2007 cui è seguito il contratto di servizio sottoscritto in data 26 settembre 2007, ha affidato ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nella forma in house providing, ai sensi degli articoli 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e 202 del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, il servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui sopra per il territorio dei quarantasette comuni soci che compongono il Consorzio stesso. La durata di tale affidamento è stata fissata in anni dodici decorrenti dal 1 gennaio 2006 con facoltà di rinnovo, per ulteriori dodici anni, a richiesta della società conferitaria da produrre mediante lettera raccomandata RR indirizzata al Consorzio conferente almeno sei mesi prima della scadenza; in ogni caso sino all’individuazione dell’eventuale nuovo gestore.

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha manifestato, con nota prot. 116487/DIR/ci del 05/05/2010, l’intento di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall’articolo 2 comma 2 del contratto sottoscritto in data 26/09/2007.

RILEVATO CHE

- La previgente disciplina nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, poi oggetto di abrogazione per referendum (art. 23-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), imponeva agli enti che intendessero gestire tali servizi di rivolgersi in via ordinaria al mercato, anche nella forma della società a partecipazione mista

pubblica e privata, affermando l'eccezionalità di tutte le diverse forme di affidamento e gestione, in particolare di quella c.d. *in house providing* elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, delle quali perciò disponeva la cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 (c.d. "privatizzazione" dei servizi pubblici locali);

- Il 12-13 giugno 2011 si è tenuto il referendum popolare che ha abrogato l'indicata disciplina di legge statale, cui è seguito un decreto legge poi convertito in legge recante "*Adeguamento della disciplina sui servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea*" (art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148);
- tale articolo 4, modificato/integrato successivamente dall'art. 9 della L. 12.11.2011 n. 183, dall'art. 25 del D.L. 25.01.2012 n. 1 convertito nella L. 24.03.2012 n. 27, dall'art. 53, comma 1, lettera b) del D.L. 22.06.2012 n. 83, ha modificato la disciplina in materia di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali, prevedendo, quanto segue:
 1. *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.*
 2. *All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.*
 3. *Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.*
 4. *L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è' effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è' comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.*
 5. *Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio*

pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

[...]

8. *Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.*

[...]

12. *Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:*

- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;*
- b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;*
- c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.*

13. *In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.*

[...]

32. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:*

- a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere*

perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;

- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;*
- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;*
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.*

[...]

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”

RICORDATO E CONSIDERATO CHE

- L'organo amministrativo di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. già nel vigore della previgente disciplina (art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, cit.) aveva predisposto un progetto di prosecuzione della gestione in essere nelle forme ammesse dalla legge, che prevedeva in particolare la costituzione di una nuova società, inizialmente partecipata per intero dalla società pubblica ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., alla quale conferire in natura il ramo aziendale "Ciclo dei rifiuti" (eccettuando dal conferimento e quindi mantenendo alla controllante pubblica la titolarità degli impianti e altri beni immobili nonché le risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali), aprendo in un secondo momento l'ingresso al capitale della nuova società a soci privati scelti con procedure competitive a evidenza

pubblica, ai quali attribuire una partecipazione solo di minoranza al capitale delle due nuove società (tra il 40% e il 48%) e altresì compiti operativi connessi alla gestione dello specifico servizio pubblico, ai sensi della disciplina di legge statale;

- Il progetto era stato presentato ai singoli Comuni soci ai fini della discussione ed approvazione nei rispettivi Consigli Comunali, quale atto prodromico alla successiva approvazione in assemblea sociale dei Sindaci;
- I contenuti dell'originario progetto di prosecuzione della gestione in essere sono stati ritenuti validi dagli enti locali soci anche nel vigore della nuova disciplina d'adeguamento al referendum popolare, poiché trattasi di soluzioni ammesse dalla sopravvenuta normativa e coerente con la clausola di salvezza contenuta nella nuova disciplina, che eccettua dalla cessazione anticipata gli affidamenti oggetto di procedure "già avviate" alla data del 13 agosto 2011 (art. 4, co. 35°, *lett. a*, d.l. n. 138/2011, *cit.*);
- Alla data del 13 agosto 2011 numerosi Comuni soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. avevano già approvato nei rispettivi organi consiliari il progetto di prosecuzione delle gestioni in essere, sicché a tale data era già avviato il procedimento destinato a scaturire nella definitiva approvazione dell'operazione in sede d'assemblea straordinaria della società, con conseguente salvezza della relativa procedura;

DATO ATTO CHE

- In data 31 maggio 2012 ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., giusto rogito Notaio Federica Mascolo – repertorio n. 7390 raccolta n. 6111, ha conferito in natura alla società ACEA Ambiente s.r.l. il ramo aziendale denominato "Ciclo dei rifiuti", comprensivo delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, urbani e assimilati, non pericolosi, svolte in qualità di gestore del servizio pubblico;
- In medesima data, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., giusto rogito Notaio Federica Mascolo – repertorio n. 7391 raccolta n. 6112, ha ceduto parte della sua quota di partecipazione nel capitale della predetta società ACEA Ambiente s.r.l., pari complessivamente al 40%, ai due soci privati scelti con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e lo svolgimento di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (art. 4, co. 2° e co. 8°-13°, d.l. n. 138/2011);
- il Consorzio ACEA Pinerolese ha preso atto, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 16.07.2012, del suddetto conferimento del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2464 e ss. del Codice Civile, e pertanto del subentro della società ACEA Ambiente s.r.l., nel contratto di servizio in corso con codesto Consorzio e conseguentemente in tutti i collegati stipulati e stipulandi atti conseguenti al contratto principale per l'obiettivo gestione integrata del servizio *de quo*;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione. In particolare, il citato art. 4, adottato dopo che, con DPR 18 luglio 2011, n. 113, era stata

dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010;

- alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 è venuto meno l'obbligo per il Consorzio ACEA Pinerolese di ottemperare ai disposti del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, in particolare per quel che riguarda la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (art. 4, co. 1°-4°, d.l. n. 138/2011 e s.m.i.) e l'adozione di una delibera quadro attestante l'istruttoria compiuta previo parere obbligatorio dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (art. 4 co. 2°-3°, d.l. 138/2011 e s.m.i.);
- Il Consorzio, prima della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, ha svolto una preliminare verifica istruttoria, ritenendo ancora valide le ragioni che a suo tempo ne hanno fondato l'affidamento al gestore pubblico ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nella forma *in house providing*, pertanto, pur non sussistendo più i suddetti obblighi di cui all'art. 4 e pur nell'incertezza che la disposizione di cui all'art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012 si applichi anche agli affidamenti già in essere (poiché, dal tenore letterale, la norma pare presupporre che la relazione preceda e sia alla base del successivo affidamento), codesto Consorzio ritiene comunque di deliberare in merito;

DATO INOLTRE ATTO CHE

- la società ACEA Ambiente s.r.l., affidataria dei servizi di igiene ambientale nel territorio consortile è di fatto una società a partecipazione mista pubblica e privata, che trova titolo di compatibilità con l'ordinamento nazionale e comunitario nella procedura competitiva ad evidenza pubblica di scelta dei soci privati, avente ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio in misura non inferiore al 40% del capitale sociale, nonché specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (art. 4, co. 2° e co. 8°-13°, d.l. n. 138/2011);
- l'affidamento di cui sopra, di cui al contratto di servizio Rep. 07 in data 26.09.2007 ha una durata di anni dodici decorrenti dal 1 gennaio 2006 con facoltà di rinnovo, per ulteriori dodici anni, a richiesta della società conferitaria da produrre mediante lettera raccomandata RR indirizzata al Consorzio conferente almeno sei mesi prima della scadenza; in ogni caso sino all'individuazione dell'eventuale nuovo gestore.
- La società ACEA Pinerolese Industriale Spa, allora gestore del servizio di igiene urbana per il bacino pinerolese, ha manifestato con nota prot. 116487/DIR/ci del 05/05/2010 l'intento di avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall'articolo 2 comma 2 del contratto sottoscritto in data 26/09/2007.

- che il Consorzio ACEA Pinerolese, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 01.08.2012, pur non essendo tenuto ad ottemperare ai disposti del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n 199/2012 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, conferma il regime d'esclusiva per il servizio pubblico di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi ad esso connessi, regime di esclusiva che garantisce, nel confronto con il diverso regime di liberalizzazione, per la comunità locale l'accessibilità e la parità di fruizione, la continuità, l'unitarietà e l'efficacia dei servizi e la tutela dei conseguenti interessi pubblici primari di tutela della salute e dell'ambiente, mentre per contro la libera iniziativa economica privata non risulta compatibile con la necessità di garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Nella stessa deliberazione dava atto che, per effetto del conferimento del ramo d'azienda relativo al servizio pubblico di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi ad esso connessi da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., la società ACEA Ambiente s.r.l. è subentrata nel contratto di servizio in corso con codesto Consorzio sino al 31 dicembre 2029.

Tutto ciò premesso,

SI DA ATTO

che nell'affidamento del servizio pubblico di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi ad esso connessi, fatto proprio dalle deliberazioni e dal contratto di servizio sopra richiamati, sono riportati tutti gli elementi richiesti dal comma 20 dell'art. 34 della sopracitata legge 221/2012 e, quindi, a tali documenti si fa espresso rinvio.

Non si prevedono compensazioni economiche.

La presente relazione, ai sensi del comma 20), art. 34 del D.L. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, deve essere pubblicata sul sito internet del Consorzio ACEA Pinerolese.

Pinerolo, 20 dicembre 2013

Il Presidente
F.to Eugenio Buttiero

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BUTTIERO Eugenio

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 30 DIC 2013

Pinerolo, li 30 DIC 2013



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 30 DIC 2013



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 30 DIC 2013 al 14 GEN 2014, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA - 9 GEN 2014

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 17 FEB 2014



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele